



PIANO PER LA DIFESA DELLE COSTE

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e contenuti del Piano per la difesa delle coste

1. Il Piano per la difesa delle coste dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, coordinato con il Piano per l’Assetto Idrogeologico, costituisce piano stralcio del piano di bacino ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 comma 6ter del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e del d.lgs. 152/2006, parte III, sezione prima e s.m.i, nonché del d. lgs. n. 284/2006 e s.m.i.
2. Le norme del presente Piano contengono disposizioni di attuazione generali e specifiche, linee guida in materia di assetto e gestione della fascia costiera, nonché destinazioni d’uso del suolo allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione, inondazione e frana della costa ed impedire nuove situazioni di rischio.
3. Il Piano per la difesa delle coste persegue la salvaguardia, al massimo grado possibile, dell’incolumità delle persone, dei beni, degli insediamenti e della qualità dei beni ambientali e culturali dal rischio di erosione costiera, inondazione e frana.
4. Il Piano per la difesa delle coste individua:
 - a. le aree di pericolosità da erosione, inondazione e frana;
 - b. le aree a rischio di erosione costiera, di inondazione e di frana, di cui determina la perimetrazione e stabilisce le relative norme di attuazione;
 - c. le aree sensibili – parchi costieri, di cui determina la perimetrazione e stabilisce le relative norme di attuazione;
 - d. le aree di pericolosità da tracimazione delle opere di difesa;
 - e. le aree di attenzione;
 - f. le azioni e le priorità necessarie alla mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e di tutela ambientale del sistema costiero.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del Piano per la difesa delle coste si intende per:
 - a. *area di attenzione*: un’ area oggetto di intervento di mitigazione della pericolosità e del rischio della costa alta;



- b. *area di pericolosità da tracimazione delle opere di difesa*: un'area soggetta, in occasione di eventi meteomarinari avversi, a possibile inondazione da mareggiata per tracimazione di opere artificiali e run-up e/o impatto di onde incidenti;
- c. *area soggetta a pericolosità*: un'area interessata da fenomeni di erosione, inondazione e/o frana;
- d. *costa bassa*: un corpo sabbioso o sabbioso-ghiaioso formato dalla spiaggia emersa e da quella sommersa di estensione e larghezza generalmente rilevanti;
- e. *costa alta*: un fronte di rocce lapidee, coerenti e pseudocoerenti che originano falesie e versanti generalmente ripidi, privi di spiaggia al piede o con spiagge ghiaioso-ciottolose di ampiezza ridotta;
- f. *falesia*: una parete rocciosa a picco sul mare, che può essere considerata *attiva o inattiva* in base al fenomeno di erosione che il moto ondoso esercita direttamente al suo piede;
- g. *impatto*: il fenomeno dell'incidenza diretta delle onde su di una struttura antropica;
- h. *rischio*: l'entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso;
- i. *run-up*: il fenomeno della risalita delle onde incidenti su di una opera di difesa o su una spiaggia "bassa";
- j. *tracimazione*: il fenomeno del travalico delle onde incidenti su di una opera di difesa e della relativa inondazione dell'area a tergo;
- k. *unità fisiografica*: l'area marino-costiera, alimentata o meno da corsi d'acqua, delimitata ai margini da morfostrutture quali promontori, capi o, più in generale, da strutture aggettanti, nell'ambito della quale la circolazione di sedimenti rimane confinata entro la profondità di chiusura, con modeste perdite verso i margini del sistema.

Articolo 3

Elaborati di Piano

1. Il Piano è costituito dagli elaborati che seguono, i quali formano parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - relazione generale;
 - relazioni tecniche di settore;
 - norme di attuazione;
 - elaborati cartografici;
 - linee guida per la redazione delle proposte d'intervento.

Articolo 4

Ambiti territoriali di applicazione

1. Le presenti norme e le linee guida sono adottate e vigenti per le aree costiere rientranti nella competenza territoriale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale e vanno applicate:
 - sulla fascia costiera che dalla linea di costa, per convenzione, si stabilisce proiettata:



1. a mare, sino alla linea batimetrica -20 m salvo il maggior limite previsto per le aree perimetrate come aree sensibili – parchi costieri;
 2. a terra, sino ai limiti, perimetrati nelle carte della pericolosità, del rischio e di tutela ambientale, inclusi i manufatti anche solo parzialmente adiacenti il perimetro delle aree a rischio;
- agli interventi e alle azioni, nell’ambito del bacino idrografico, che determinano la modifica delle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinò delle aree costiere.
2. Il territorio individuato è ripartito nelle seguenti unità fisiografiche:

UNITA' FISIOGRAFICHE				
n.	denominazione	da...	a...	comune
COSTA CONTINENTALE				
01	<i>“Regi Lagni”</i>	Foce Regi Lagni	Ischitella	Castel Volturno
02	<i>“Ischitella”</i>	Ischitella	Monte di Cuma	Castel Volturno-Giugliano in Campania-Pozzuoli
03	<i>“Fusaro”</i>	Monte di Cuma	Monte di Procida	Pozzuoli-Bacoli-Monte di Procida
04	<i>“Miliscola”</i>	Monte di Procida	Capo Miseno	Monte di Procida-Bacoli
05	<i>“Miseno”</i>	Capo Miseno	Punta del Poggio	Bacoli
06	<i>“Piscina Mirabilis”</i>	Punta del Poggio	Baia	Bacoli
07	<i>“Pozzuoli”</i>	Baia	Pozzuoli	Bacoli-Pozzuoli
08	<i>“Bagnoli”</i>	Pozzuoli	Nisida	Pozzuoli-Napoli
09	<i>“Marechiaro”</i>	Nisida	Gaiola	Napoli
10	<i>“Posillipo”</i>	Gaiola	Capo Posillipo	Napoli
11	<i>“Napoli”</i>	Capo Posillipo	Castel dell’Ovo	Napoli
12	<i>“Porto di Napoli”</i>	Castel dell’Ovo	S. Giovanni	Napoli



ISCHIA				
13	“Maronti”	P.ta Sant’ Angelo	Capo Grosso	Barano d’ Ischia
14	“Scarrupata di Barano”	Capo Grosso	P.ta San Pancrazio	Barano d’ Ischia
15	“San Pancrazio”	P.ta San Pancrazio	P.ta Grotta di Terra	Barano d’ Ischia-Ischia
16	“Grotta di Terra”	P.ta Grotta di Terra	P.ta Parata Centoremi	Ischia
17	“Centoremi”	P.ta Parata Centoremi	P.ta della Pisciazza	Ischia
18	“Carta Romana”	P.ta della Pisciazza	Castello Aragonese	Ischia
19	“Punta Molina”	Castello Aragonese	P.ta Molina	Ischia
20	“San Pietro”	P.ta Molina	Porto	Ischia
21	“Bagnitiello”	Porto	P.ta La Scrofa	Ischia- Csamiccioia Terme
22	“Casamicciola”	P.ta La Scrofa	P.ta di Monte Vico	Casamicciola Terme- Lacco Ameno
23	“San Montano”	P.ta di Monte Vico	P.ta Cornacchia	Lacco Ameno-Forio
24	“Punta Caruso”	P.ta Cornacchia	P.ta Caruso	Forio
25	“San Francesco”	P.ta Caruso	P.ta del Soccorso	Forio
26	“Punta del Soccorso”	P.ta del Soccorso	Cava dell’ Isola	Forio
27	“Citara”	Cava dell’ Isola	P.ta Imperatore	Forio
28	“Punta Imperatore”	P.ta Imperatore	Capo Negro	Forio
29	“Chiarito”	Capo Negro	P.ta Sant’ Angelo	Forio-Serrara Fontana
PROCIDA				
30	“Marina Grande”	Punta Pioppeto	Punta della Lingua	Procida
31	“Terra Murata”	Punta della Lingua	Punta dei Monaci	Procida
32	“Corricella”	Punta dei Monaci	Punta di Pizzaco	Procida
33	“Carbogno”	Punta di Pizzaco	Punta Solchiaro	Procida
34	“Chiaiolella”	Punta Solchiaro	Punta di Mezzogiorno	Procida
35	“Vivara”	Punta di Mezzogiorno	Punta S. Angelo	Procida
36	“Ciraccio”	Punta S. Angelo	Punta Serra	Procida
37	“Pozzo Vecchio”	Punta Serra	Capo Bove	Procida
38	“Fiunicello”	Capo Bove	Punta Pioppeto	Procida



3. Il Piano Stralcio di difesa delle coste concorre, in combinato disposto, con il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico alla composizione del Piano di Bacino. Pertanto, nelle aree di sovrapposizione delle classi di rischio dei suddetti Piani andranno applicate le norme di attuazione e di salvaguardia più restrittive.

Articolo 5

Procedimento di adozione e pubblicità del Piano per la difesa delle coste

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, il Piano per la difesa delle coste è adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale, tenuto conto del parere espresso in sede di Conferenza Programmatica indetta dalla Regione Campania alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati.
2. L'Autorità di Bacino provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Copie integrali del Piano adottato sono depositate presso l'Autorità di Bacino Nord Occidentale, la Regione Campania e gli Enti Provinciali territorialmente competenti. Di tale deposito è data comunicazione alle Amministrazioni Comunali interessate all'atto della pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. I Comuni provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano per la difesa delle coste sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e della comunicazione dell'avvenuto contestuale deposito della documentazione e delle prescrizioni di Piano nelle sedi di cui al precedente comma 3.

Articolo 6

Efficacia ed effetti del Piano per la difesa delle coste

1. Le Norme di Attuazione del Piano per la difesa delle coste sono tutte immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione del Piano da parte del Comitato Istituzionale.
2. Fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione del Piano per la difesa delle coste, restano in vigore le misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio, adottate dall'Autorità di Bacino con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 2 aprile 2004.
3. Gli enti territorialmente interessati sono tenuti a rispettare le Norme di Attuazione del Piano per la difesa delle coste.
4. I Piani di Protezione Civile di cui alla legge n. 225/1992, che le Amministrazioni locali sono tenute a predisporre, devono essere adeguati ai contenuti del presente Piano. L'Autorità di Bacino, in caso di inadempimento delle previsioni contenute nei precedenti commi, provvederà a sollecitare gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti.



5. A decorrere dalla medesima data di pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano per la difesa delle coste, le Amministrazioni interessate non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni del Piano, relativamente alle aree perimetrate. Nelle stesse aree le Amministrazioni interessate dovranno assumere gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.
6. I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria all'interno delle aree perimetrate, dal presente Piano, a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) non sono consentiti laddove l'abuso abbia comportato un aumento del carico antropico.

Articolo 7

Attività di controllo dell'Autorità di Bacino

1. Ai fini della protezione della costa, dell'incolumità delle persone, degli abitati e delle infrastrutture litoranee dal fenomeno di erosione, inondazione e frana, l'Autorità di Bacino esprime parere preventivo vincolante sulla compatibilità dei piani urbanistici nonché di ogni azione ed intervento, strutturale e non, in riferimento alle Norme di Attuazione del Piano per la difesa delle coste.
2. Sono preventivamente sottoposti, per un parere obbligatorio di fattibilità, i progetti preliminari e i successivi progetti definitivi corredati dagli studi e dalle analisi di cui agli allegati tecnici.

Articolo 8

Criteri di progettazione

1. In tutte le aree delimitate dal presente Piano, tutti i provvedimenti che autorizzano interventi o attività lungo la costa, capaci di incidere sul regime del moto ondoso e di rischio frana, devono essere basati su preventive valutazioni degli effetti che essi possono produrre sulle condizioni di pericolosità e rischio di erosione costiera, inondazione e frana e sulla tutela degli ecosistemi.
2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dal fenomeno di erosione costiera, inondazione e frana, ammissibili nelle aree di pericolosità ed a rischio, ai sensi delle presenti Norme sono indicati nelle linee guida allegate.



TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 9

Interventi ed attività consentiti

1. Le aree di pericolosità da erosione costiera, inondazione e frana sono individuate negli elaborati cartografici di cui al presente Piano e si distinguono, in virtù del grado di pericolosità, in:
 - Aree di pericolosità da erosione costiera e da inondazione - pericolosità alta (Pa);
 - Aree di pericolosità da frana - pericolosità bassa (P1), media (P2) ed elevata (P3).Le aree a rischio da erosione costiera, inondazione e frana sono individuate negli elaborati cartografici di cui al presente Piano e si distinguono, in virtù del grado di rischio in:
 - Aree a rischio da frana molto elevato (R4),
 - Aree a rischio da frana elevato (R3);
 - Aree a rischio da inondazione elevato (R3).Tali aree si estendono ai manufatti, laddove presenti, che delimitano in particolare le aree di inondazione, nonché agli edifici, che pur ricadendo anche solo parzialmente nelle aree a rischio, sono da intendersi totalmente inclusi in esse.
2. Nelle suddette aree, nonché nelle aree sensibili – parchi costieri continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano per la difesa delle coste, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli disposti dal presente Titolo II. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi avviati nelle aree di pericolosità, aree a rischio, aree sensibili – parchi costieri devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di pericolosità e di rischio;
 - b. non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di pericolosità e di rischio esistenti;
 - c. non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità e di rischio, salvaguardando la qualità ambientale esistente;
 - e. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, rispettando le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 luglio 2002, n. 574, recante il “Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania”.
3. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati dalle presenti Norme in relazione alla loro valenza socio-economica ed alla sola condizione che le opere, gli interventi e le azioni siano progettati e corredati dagli studi espressamente indicati nelle linee guida, e precisamente:



- l’approvazione dei progetti per gli interventi, le opere e le attività consentite nelle aree a rischio erosione, inondazione e frana è subordinata alla presentazione di uno studio di compatibilità, firmato da un tecnico abilitato, relativo all’ammissibilità, la natura e l’importanza dell’intervento;
 - lo studio di compatibilità non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori richiesti dalla normativa vigente.
4. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

Articolo 10

Interventi per la mitigazione del rischio da erosione costiera, inondazione e frana

1. In tutte le aree perimetrate a rischio erosione, inondazione e frana sono ammessi:
 - a. gli interventi e le opere per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l’eliminazione del rischio;
 - b. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - c. gli interventi urgenti ed indifferibili delle autorità di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi di pericolosità o situazioni di rischio eccezionali.

Articolo 11

Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato (R4)

1. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 9, nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli adeguamenti prescritti dalla legge sulle opere esistenti, purché compatibili con le prescrizioni del presente Titolo e tali da non aumentare i livelli di pericolosità e di rischio esistenti. Sono consentiti, altresì, gli interventi volti alla protezione dei litorali e alla realizzazione di strutture marittime, compatibilmente con le prescrizioni del presente Titolo II.
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere effettuati senza aumenti di superficie o di volume, entro e fuori terra, senza aumento del carico antropico e del livello di danno, come definito dal D.P.C.M. 29 settembre 1998.
3. Tutti i nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ammissibili, sono assoggettati alle linee guida riportate negli allegati.
4. Nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente:
 - a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubblica o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano



altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili. In ogni caso, l'agibilità delle strutture realizzate di cui al presente comma è strettamente subordinata alla realizzazione di opere per la mitigazione del rischio;

- c. la realizzazione di sottoservizi a rete da porre in essere su tracciati stradali esistenti. In tale ipotesi, i relativi studi di compatibilità devono essere predisposti solo nei casi in cui sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e/o contenimento.
5. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo devono essere coerenti con i piani di protezione civile.
6. Gli interventi pubblici e di interesse pubblico consentiti sono comunque soggetti a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino, salvo che per gli interventi di cui al presente articolo comma 4 lett. a) e c) primo periodo.
7. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stata successiva comunicazione di inizio lavori, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6.

Articolo 12

Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato (R3)

1. Nelle aree a rischio elevato (R3) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato (R4), alle medesime condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11.
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere attuati senza aumento del carico antropico e del livello di danno, come definito dal D.P.C.M. del 29.09.1998.
3. Nelle aree a rischio elevato da inondazione, le strutture stagionali, amovibili e temporanee, ad uso turistico e balneare potranno essere utilizzate, subordinatamente all'attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento. Qualora tale sistema non dovesse essere attivo, ovvero non risultasse approvato dagli enti competenti, le strutture in questione dovranno essere totalmente rimosse.
4. Nelle aree a rischio elevato (R3) sono, altresì, consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente, gli interventi:
 - a. di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia solo se finalizzata alla mitigazione della vulnerabilità del manufatto, previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
 - b. di ampliamento di edifici esistenti solo per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, valutate e certificate espressamente nei provvedimenti assentivi;
 - c. di realizzazione di manufatti pertinenziali non qualificabili come volumi edilizi, con esclusione dei piani interrati, che possano essere interessati da possibili fenomeni da inondazione;
 - d. per i nuovi impianti, le opere e le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ammissibili, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 4, 5, 6 e 7.



Articolo 13

Disposizioni per le aree sensibili e parchi costieri

1. Sono *aree sensibili-parchi costieri* quelle indicate nell'allegata *carta di tutela degli aspetti ambientali*, e precisamente:
 - a. le aree sensibili per la presenza di fanerogame marine, particolari ecosistemi e/o organismi protetti;
 - b. le spiagge e cordoni dunali costieri;
 - c. le aree di falesia.
2. Nelle aree sensibili per la presenza di fanerogame marine non sono consentite modificazioni ed alterazioni degli ecosistemi esistenti, ma solo miglioramenti per la loro conservazione.
3. I Comuni sono tenuti all'adozione di piani particolareggiati per l'uso e la manutenzione delle spiagge presenti sul territorio di competenza, coerentemente con le disposizioni del presente Piano. L'Autorità di Bacino esprime parere preventivo vincolante sui suddetti piani particolareggiati.
4. Nelle aree di falesia ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle caratteristiche ambientali del sito e dell'interrelazione dello stesso con l'ecosistema marino e con le dinamiche meteomarine.

Articolo 14

Disposizioni per le aree di pericolosità da tracimazione e/o impatto delle opere di difesa

1. In tali aree, nelle quali sono comunque possibili fenomeni di inondazione, gli enti territorialmente competenti dovranno attivare i sistemi di allerta e protezione civile a tergo delle opere di difesa per una fascia estesa fino a una quota altimetrica di 3.5m s.l.m. e comunque di ampiezza non inferiore a 20m; nelle stesse, qualsiasi intervento progettuale deve essere subordinato ad uno studio di compatibilità idraulico-marittimo di dettaglio, finalizzato alla definizione dell'intensità ed estensione del fenomeno di inondazione.
2. Lo studio dovrà essere finalizzato in particolare alla valutazione della portata di tracimazione ed alla compatibilità con essa degli interventi proposti.
3. A tal fine, i valori critici delle portate di tracimazione riferiti alle condizioni di sicurezza strutturali dei manufatti da realizzare e/o relative al traffico (pedonale o carrabile) dell'area a tergo sono riferibili alla tabella VI-5-6 del C.E.M. (Coastal Engineering Manual – U.S. Army Corps of Engineers, 2001).

Articolo 15

Disposizioni per le aree di attenzione

In tali aree, oggetto di intervento di sistemazione idrogeologica, gli enti territorialmente competenti dovranno assicurare un continuo monitoraggio delle opere di consolidamento per prevenire eventuali nuovi fenomeni franosi ed attivare tutte le procedure conseguenti, a tutela della pubblica e privata incolumità.



Articolo 16

Monitoraggio e manutenzione

1. Ai fini della migliore attuazione del presente Piano, a cura degli Enti territorialmente competenti, sono realizzate azioni di monitoraggio chimico, fisico e biologico sull'ambiente marino-costiero, sulla qualità delle acque marine e sui fondali, con particolare riferimento agli interventi di difesa e di ripascimento del litorale.
2. Tutti gli interventi e le opere destinate alla tutela della costa devono essere sottoposti dagli Enti territorialmente competenti a piani di manutenzione ordinaria che ne garantiscano la effettiva funzionalità.

Articolo 17

Ipotesi di delocalizzazione nelle aree a rischio da erosione costiera, inondazione e frana

1. Entro diciotto mesi dall'adozione del Piano per la difesa delle coste, ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile, gli Enti competenti, individuano le infrastrutture, le attività ed i manufatti in condizioni di rischio da erosione costiera, inondazione e frana per i quali non sono previsti gli opportuni interventi di mitigazione del rischio, e ne prevedono la delocalizzazione. Scaduto tale termine, in tutte le strutture sono comunque sospese, a cura del Sindaco o dell'Autorità competente, le attività connesse alla rispettiva destinazione funzionale, qualora sempre non sia possibile predisporre interventi strutturali od anche non strutturali, quali i piani di gestione del rischio.
2. Nelle more della delocalizzazione, il Sindaco predispone specifici piani comunali di allerta ed emergenza in conformità con la vigente pianificazione di protezione civile. L'Autorità di Bacino, in caso di inadempimento delle previsioni contenute nel presente articolo e di mancato recepimento delle stesse nei piani locali di protezione civile, provvederà a sollecitare gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti.
3. Per le coste alte perimetrate, secondo il presente Piano, nelle aree a rischio da frana elevato (R3) e molto elevato (R4), sono vietate le attività di balneazione nei limiti fissati dalla perimetrazione delle aree stesse. E' fatto obbligo ai Comuni interessati di delimitare tali aree, disponendone l'interdizione.

Articolo 18

Sostanze tossiche o nocive

E' fatto divieto di detenere nei locali interrati, posti nelle aree a rischio per fenomeni da inondazione, macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive e materiali d'uso potenzialmente inquinanti. L'uso e la fruizione dei predetti locali sono comunque subordinati all'adozione dei piani di protezione civile e del relativo sistema di monitoraggio ed allerta.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Modalità e strumenti di attuazione

1. Gli strumenti d'attuazione del Piano per la difesa delle coste del Bacino Nord-Occidentale della Campania sono:
 - a. gli interventi identificati nella relazione illustrativa, nelle relazioni tecniche, nella cartografia e negli altri elaborati di Piano;
 - b. le attività dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma allo scopo di promuovere o realizzare interventi per la tutela delle coste;
 - c. la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti nel Piano di Bacino Nord-Occidentale della Campania, ad opera di enti locali territoriali nonché di amministrazioni diverse anche di livello superiore, allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità del Piano;
 - d. l'impiego di strumenti di tipo negoziale consensuale (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato) per il perseguimento, in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, degli obiettivi di tutela delle coste propri del Piano;
 - e. i piani d'adeguamento, di rilocalizzazione e d'intervento che la Regione Campania approva in applicazione dell'articolo 1, comma 5 e 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni della legge n. 267/1998 e s.m.i.;
 - f. l'incentivazione dell'attivazione di corsi di informazione e/o formazione tecnica sulle specifiche problematiche attinenti il contenuto del Piano con la possibilità di emanare anche circolari di indirizzo tecnico, alle quali i professionisti operanti in materia possano attenersi.
2. Il Piano per la difesa delle coste fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla legge n. 225/1992.

Articolo 20

Aggiornamento e modifica del piano

1. Il Piano per la difesa delle coste può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti da parte dell'Autorità di Bacino, con le medesime procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, anche a seguito di istanze di soggetti pubblici e privati, corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, in virtù di:
 - a. studi specifici corredate da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti da pubbliche amministrazioni;



- b. nuovi eventi meteomarinari da cui sia derivata la modifica del quadro della pericolosità del rischio mareggiata;
 - c. nuove emergenze ambientali;
 - d. significative modificazioni della linea di costa;
 - e. realizzazione da parte di un'Amministrazione Pubblica di un intervento di mitigazione nel rispetto delle norme vigenti e di quelle del presente Piano;
 - f. acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico o storiche, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del Piano;
 - g. variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolosità derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate.
2. Il Piano per la difesa delle coste ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per l'adozione ed approvazione, alla decorrenza di cinque anni solari dall'adozione del Piano.
 3. Le modifiche degli allegati tecnici del Piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia tecnico – scientifica e non aventi natura normativa, non costituiscono varianti al Piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania senza le formalità di cui al comma 1.